MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 12504

Roma, 13 settembre 2013

OGGETTO: Deposito di gas metano compresso in bombole[1]
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che il DM 24/11/1984 deve essere applicato ai "*depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell'ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina.*"

Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.

Parere della Direzione Interregionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Belluno.

Nel merito lo scrivente ritiene che, stante l'attuale quadro normativo, si debba applicare il D.M. 24/11/1984, ricadendo la fattispecie prospettata nell'ambito di applicabilità dello stesso, anche per quanto attiene ai limiti di utilizzo in caso di densità edificatoria superiore a 3 m^3, tenuto conto in particolare del rischio connesso all'elevata pressione di stoccaggio del gas metano in bombole ed all'impianto di riduzione di pressione.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero

Richiesta del Comando

Si trasmette in allegato il quesito pervenuto al Comando dallo studio tecnico Ing. XXXX relativo ai depositi di metano in bombole e in particolare i piccoli depositi.

La regola tecnica che regolamenta tali depositi è il DM 24/11/2084[2] che classifica i depositi in categorie in base alla loro capacità, i piccoli depositi rientrano nella terza categoria riferibile ai depositi fino a 5.000 m^3 ., quindi anche la detenzione di una bombola rientrerebbe in tale categoria.

La circolare 35 del 9/04/1953 abrogata dal DM succitato classificava i depositi in più categorie e conseguentemente prendeva in esame la realizzazione di piccoli depositi come nel caso specifico.

Con la presente si chiede se per piccoli depositi possano essere valutate soluzioni alternative a quanto previsto dal DM 24/11/2084[2].

Si richiedono inoltre chiarimenti sull'applicabilità del punto 3.5 della sezione 3°[3] del DM 24/11/2084[2] in merito all'installazione di singole bombole di gas metano in uso a laboratori di analisi, chimici, a servizio di scuole, università, aziende sanitarie all'interno dei centri urbani, tenuto conto che lo stesso articolo non ne consente l'installazione se la densità di edificazione è superiore a 3 m^3. per metro quadrato.

Richiesta del tecnico

Dovendo applicare la normativa vigente di prevenzione incendi ad un deposito (vedasi pratica n° XXXX) di gas metano compresso in bombole di capacità volumetrica pari a 40,70 litri cadauno ed in numero compreso tra 18 e 25 (volume geometrico totale del deposito da 0.73 a 1,02 mc) si deve far riferimento al D.M. del 24/11/1984.

Questo, all'Allegato II - Sezione 3: "Depositi in bombole ed in altri recipienti mobili", classifica i depositi in funzione della capacità di accumulo in tre categorie; nel nostro caso si deve far riferimento alla categoria 3a, riferibile a capacità da 0 fino a 5.000 mc.

Ciò non risulta pertinente al caso in esame sia in termini di pericolosità del deposito che di disposizioni di prevenzione da rispettare (distanze di sicurezza, caratteristiche costruttive etc.).

La circolare n° 35 del 09/04/1953 recante "Criteri generali di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di gas metano compresso in bombole", abrogata dal suddetto Decreto, meglio rispondeva alle esigenze, riportando 5

[1] Vedasi adesso il DM 03/02/2016. N.d.R.
[2] Verosimilmente leggasi "24/11/1984". N.d.R.
[3] Verosimilmente da intendere la sezione 3ª della parte seconda. N.d.R.

categorie in funzione del numero massimo di bombole da contenersi nel deposito (con capacità singola non superiore a 65 litri); nel caso di cui sopra avremmo considerato la categoria 4a, da 16 a 30 bombole, con le relative disposizioni.

Si chiede pertanto, vista la non pertinenza al caso in analisi di quanto previsto dalla normativa in vigore, la possibilità di realizzare il deposito in oggetto a ridosso del tamponamento perimetrale del fabbricato industriale asservito.

Tale deposito sarà delimitato su un lato dal tamponamento suddetto, costituito da lastre in calcestruzzo prefabbricato e privo di aperture comunicanti con l'interno, e da una chiusura sui tre lati rimanenti (dotata di relativi accessi presidiati da lucchetti a chiave) in rete pesante ancorata al terreno; la copertura verrà realizzata in lastre di fibrocemento.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.